CHIAPPORI – BENZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. DOMENICO CHIAPPORI - REVISORE CONTABILE
Dott.sa MAURA BENZI - REVISORE CONTABILE

Dott.sa VALERIA MASSOLLO
Dott. FEDERICO FERRANTE
Dott. ROBERTO MAZZITELLI
Dott. UMBERTO CARRARA

Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

Circolare mensile per l'impresa

Marzo/02 – 2021

INDICE

D.L. "Sostegni" contributi per tutti i titolari di partita Iva pag. 2

VIA PALESTRO 15/9 - 16122 GENOVA - TEL. 010. 81 09 90 - 010. 839 90 96 - FAX 010. 88 82 30
CODICE FISCALE E PARTITA IVA : 03339810107
E-mail : amministrazione@chiappori-benzi.it

D.L. "Sostegni" : contributi per tutti i titolari di partita Iva

Per accedere all'indennizzo è richiesto che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia diminuito di almeno il 30% rispetto all'anno precedente

Allo scopo di sostenere gli operatori economici colpiti dalle limitazioni imposte a seguito dell'emergenza epidemiologica "Covid-19", l'articolo 1 del Dl 41/2021 riconosce un contributo a fondo perduto, diversificato in base ai ricavi o compensi realizzati nel 2019, a chi produce reddito agrario e a tutti gli imprenditori, professionisti e artisti residenti o stabiliti nel territorio italiano. Questa volta, pertanto, gli aiuti spettano alla generalità delle partite Iva, sempre che si sia subita una determinata riduzione in termini di fatturato/corrispettivi;

A chi spetta

La nuova misura di sostegno è destinata a **tutti i contribuenti titolari di partita Iva**, residenti o stabiliti nello Stato italiano, che svolgono attività d'impresa, arte o professione ovvero che producono reddito agrario; si prescinde dal codice Ateco dell'attività prevalente o dalla zona di ubicazione. Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, relativamente alle attività commerciali esercitate.

L'accesso al contributo è riservato ai soggetti titolari di reddito agrario (articolo 32, Tuir) e ai contribuenti con ricavi (articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir) o compensi (articolo 54, comma 1, Tuir) **non superiori a 10 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto "Sostegni", vale a dire nel 2019 per le persone fisiche e per i soggetti "solari", ossia le società con esercizio coincidente con l'anno solare.

Ne sono **esclusi** coloro che hanno attivato la partita Iva successivamente all'entrata in vigore del Dl e i contribuenti la cui attività, a quella data, risulta cessata. Fuori dall'indennizzo anche i soggetti indicati nell'articolo 74 del Tuir (enti pubblici) e quelli individuati dall'articolo 162-*bis* dello stesso Testo unico delle imposte sui redditi (intermediari finanziari e società di partecipazione).

Condizione di accesso

Il diritto a beneficiare del contributo scatta se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è **inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019; per chi ha avviato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, o nei mesi successivi, si prescinde dalla

sussistenza di tale requisito, sempre che sussista il presupposto del limite di ricavi/compensi di 10 milioni di euro.

La determinazione degli importi da comparare deve avvenire facendo riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Esempio

Nel caso di apertura della partita Iva il 25 marzo del 2019, il richiedente dovrà dividere l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati a partire dal mese di aprile e quindi dividere l'importo totale per 9 mesi.

Entità e caratteristiche del beneficio

La consistenza dell'indennizzo non è unica per tutti gli aventi diritto, ma varia a seconda della dimensione del contribuente, ossia dei **ricavi o compensi** realizzati nel periodo d'imposta **2019**: più è alto il fatturato di quell'anno, più decresce l'aiuto. Cinque le percentuali applicabili al calo medio mensile registrato nel 2020 (per chi ha aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019, la media è calcolata tenendo conto dei mesi successivi a quello di attivazione):

- **60%**, in caso di ricavi/compensi 2019 non superiori a 100mila euro
- **50%**, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 100mila euro e fino a 400mila
- **40%**, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione
- **30%**, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni
- **20%**, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni.

Esempio

Un'impresa (o un professionista), con fatturato 2019 pari a 300mila euro, nel 2020 si è fermata a quota 180mila, subendo un calo mensile di 10mila euro [(300.000 – 180.000) / 12]. Trovando applicazione la percentuale del 50% stabilita per chi nel 2019 ha realizzato ricavi/compensi compresi tra 101mila e 400mila euro, spetterà un contributo di 5mila euro, cioè il 50% dei 10mila euro di differenza di fatturato mensile tra le due annualità.

Comunque, sono previsti, per tutti i contribuenti (compresi quelli che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2020), sia un limite **massimo** (il contributo non può mai superare i 150mila euro) sia un importo **minimo**: mille euro per le persone fisiche, 2mila euro per gli altri soggetti.

Il nuovo contributo a fondo perduto:

- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (articolo 61 e articolo 109, comma 5, Tuir)

Le modalità di accesso…

Per accedere alla misura di sostegno, andrà presentata - anche tramite un intermediario abilitato delegato al servizio del "Cassetto fiscale" - un'**istanza telematica** all'Agenzia delle entrate, attestando la sussistenza dei necessari requisiti e indicando la scelta in merito alla modalità di fruizione dell'importo attribuito. La domanda potrà essere inoltrata dal **30 marzo 2021 fino al sessantesimo giorno successivo alla data di avvio della relativa procedura *online*.**

… e quelle di fruizione

Contrariamente a quanto previsto per i precedenti ristori, l'aiuto assegnato dal decreto "Sostegni" è fruibile, alternativamente, in due diversi modi: sotto forma di **contributo diretto** accreditato dall'Agenzia delle entrate su conto corrente intestato (o cointestato) al codice fiscale del richiedente ovvero come **credito d'imposta** utilizzabile in compensazione nel modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici del Fisco. La scelta, irrevocabile e per l'intero importo, andrà espressa dall'interessato in sede di presentazione dell'istanza per l'attribuzione del contributo.

Se si opta per la trasformazione del contributo in credito d'imposta, a questo non si applicano le norme sul: tetto annuale di 700mila euro di crediti utilizzabili in compensazione (articolo 34, legge n. 388/2000); limite di 250mila euro di crediti da riportare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007); divieto di compensazione in caso di debiti erariali scaduti e iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, Dl n. 78/2010).

Per quanto riguarda le modalità di erogazione, il regime sanzionatorio e le attività di controllo, si applica quanto stabilito per l'analogo contributo introdotto dal decreto "Rilancio" (articolo 25, commi da 9 a 14, Dl n. 34/2020).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti.

STUDIO CHIAPPORI-BENZI